

Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II,
Via Milano 53, 00184 ROMA

Milano, 28 settembre 2020

Oggetto: Consultazione - “Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”

Spett.le Banca d'Italia,

nel cogliere l'invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni in riferimento alle proposte modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

1

1. Modalità applicativa della facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti

ANASF condivide la proposta di integrazione dell'articolo 4.2.1 *“Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti”* e predilige la **Formulazione 2** inserita nello *“Schema di Regolamento Semplificato - VI. Rimborso delle quote - VI.1 Previsioni generali”*. Le modifiche proposte da Banca d'Italia chiariscono che il potere di sospensione consente ai gestori dei fondi di sospendere temporaneamente l'esecuzione dei rimborsi qualora ricevano, nel corso dello stesso giorno, richieste di rimborso superiori ad una determinata percentuale del valore complessivo netto del fondo e che la durata della sospensione non può mai essere superiore a un mese.

A giudizio dell'Associazione la SGR dovrebbe avere la facoltà di sospendere per un periodo determinato, non superiore a quindici giorni, il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.

2. Disposizioni applicabili ai FIA italiani chiusi

L'Autorità propone alcuni interventi volti a semplificare la disciplina applicabile ai FIA italiani chiusi per rimuovere alcuni potenziali ostacoli alla loro diffusione e facilitarne l'impiego come canale di finanziamento all'economia reale. ANASF, a condizione che venga garantita la massima trasparenza nei confronti degli investitori, condivide la proposta di eliminare l'obbligo del gestore italiano di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA e la proposta di innalzare il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati al 20 per cento del patrimonio netto, rimuovendo questo limite per i FIA chiusi italiani riservati. A giudizio dell'Associazione è necessario che vi sia una comunicazione effettiva e tempestiva agli investitori ogni qualvolta si superino i limiti di concentrazione, considerando l'alto rischio di controparte.

3. Possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione

Si condivide l'inserimento della nota all'art. 3.3.2 *"Oneri a carico dei singoli partecipanti"* che chiarisce che in caso di commissioni di sottoscrizione a pagamento differito gli intermediari devono rappresentare chiaramente all'investitore l'importo effettivo dei costi che andrà a sostenere nel tempo e che il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non deve essere superiore all'orizzonte temporale del fondo.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Luigi Conte
Presidente ANASF